



GLOSSARIO DEI TERMINI PREVIDENZIALI: LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Indice

Glossario della previdenza obbligatoria.....	3
Glossario della previdenza complementare.....	10

A cura dell'Ufficio Studi e Ricerche di Inarcassa

Roma, settembre 2008

BREVE PREMESSA

La crescente complessità e articolazione dei moderni sistemi previdenziali si accompagna - in modo analogo a quanto avviene in altri settori - ad una corrispondente complessità del “linguaggio” tecnico.

L’Ufficio Studi e Ricerche ha ritenuto utile riepilogare in un Glossario i principali termini tecnici in uso in campo previdenziale; la finalità è di fornire, in modo semplice e accessibile anche ai non addetti ai lavori, le definizioni di questi termini, contribuendo in questo modo ad avvicinare sempre di più gli iscritti alla Cassa alle tematiche previdenziali.

Si tratta di definizioni valide, in generale, nel settore della previdenza, a prescindere dai diversi ordinamenti normativi che regolano i vari Enti/Gestioni (Inps, Inpdap, Casse professionali, ecc.).

Il Glossario si compone di due sezioni:

- i) la prima, riguarda la previdenza obbligatoria (primo pilastro);
- ii) la seconda, è rivolta invece alla previdenza complementare (secondo pilastro).

La terminologia del sistema obbligatorio è quella “condivisa” e utilizzata nel linguaggio tecnico previdenziale generale; in questo senso, il Glossario non è limitato o specifico delle sole Casse professionali. Nell’ambito della definizione di ciascun termine, le parole indicate in *corsivo* rimandano ad altri termini presenti nel Glossario.

Riguardo alla fonte delle informazioni, per il Glossario sulla previdenza obbligatoria sono state utilizzate varie fonti, apportando, laddove necessario, integrazioni e modifiche; per il Glossario sulla previdenza complementare, si è fatto riferimento, in prevalenza, al Glossario del Ministero del Lavoro.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ugo Inzerillo)

GLOSSARIO DELLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA

A

Adeguamento della pensione:

Rivalutazione annuale delle pensioni in essere in base all'aumento del costo della vita accertato dall'Istat (Indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati, FOI).

AGO:

Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. E' gestita dall'Inps e include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, le tre Gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e alcune Gestioni minori.

Aliquota contributiva:

Quota percentuale da applicare alla retribuzione/reddito per la determinazione dell'importo della contribuzione dovuta ai fini previdenziali.

Aliquota contributiva di computo:

Nel metodo di calcolo *contributivo*, è la quota percentuale della retribuzione/reddito che viene accantonata per il calcolo della pensione e che in alcuni casi può differire dall'*aliquota contributiva* (di finanziamento).

Aliquota contributiva di equilibrio:

Nei sistemi a *ripartizione*, indica l'aliquota contributiva necessaria a garantire l'equilibrio della gestione pensionistica (equilibrio fra contributi e prestazioni) ed è definita in base al rapporto fra la spesa per pensioni e il monte retributivo (o monte redditi).

Aliquota di rendimento

E' utilizzata per il calcolo della pensione nel metodo *retributivo*. Si tratta di aliquote percentuali da applicare alla *retribuzione pensionabile* (o reddito pensionabile), al fine di determinare la pensione. Solitamente le aliquote di rendimento sono diverse (decrescenti) per fasce di *retribuzione pensionabile*.

Anzianità contributiva:

L'insieme degli anni di contribuzione accreditati, validi ai fini del diritto e della misura della pensione. Essi sono costituiti dal servizio effettivamente prestato, da quello riscattato o riscattabile, ricongiunto o ricongiungibile o comunque computabile (servizio militare, aspettativa per motivi di salute, per motivi sindacali, interruzione obbligatoria per lavoratrici madri ecc.).

Armonizzazione:

Procedimento finalizzato a rendere uniforme il quadro normativo (sia dal lato della contribuzione sia da quello delle prestazioni) dei vari regimi previdenziali.

Assegno sociale:

Prestazione assistenziale che, a partire dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale. L'Assegno sociale è concesso ai cittadini italiani, residenti in Italia, ultrasessantacinquenni. L'importo dell'Assegno sociale viene ridotto in presenza di redditi (del pensionato o del nucleo familiare) superiore a determinati livelli.

Assegno di invalidità (v. anche Pensione di invalidità)

Prestazione, soggetta a revisione periodica (solitamente triennale), concessa in seguito a ridotta capacità lavorativa; è richiesta un'*anzianità contributiva* minima.

Nel sistema pubblico generale questa prestazione è definita *Assegno di invalidità*; in altri ordinamenti pensionistici (ad esempio quelli delle Casse professionali), è definita *Pensione di invalidità*.

B**Beneficiario della pensione:**

Colui che percepisce una o più pensioni.

C**Coefficiente di rendimento (v. Aliquota di rendimento)****Coefficiente di trasformazione:**

Coefficienti utilizzati nel metodo di calcolo *contributivo* per la trasformazione del *montante contributivo* (contributi accreditati e rivalutati) in *rendita*; essi variano in base all'età anagrafica al pensionamento e sono costruiti tenendo conto della *speranza di vita* media alla pensione e incorporando il tasso di crescita del Pil di lungo periodo stimato nell'1,5%.

Contributivo (metodo di calcolo):

E' un metodo di calcolo della pensione che si basa sull'ammontare dei contributi accreditati e rivalutati ogni anno in base a coefficienti di rivalutazione (nel sistema pensionistico obbligatorio generale questi coefficienti sono rappresentati dalla variazione media del Pil nominale registrata nel quinquennio precedente). Al momento dell'erogazione della prestazione, al *montante contributivo* così ottenuto si applicano i *coefficienti di trasformazione*, che variano in base all'età al pensionamento, per la trasformazione del montante in *rendita*.

Contributi sociali effettivi:

Comprendono tutti i versamenti che le persone assicurate e i loro datori di lavoro effettuano a Enti/Istituti che erogano *prestazioni sociali*.

Contributi sociali figurativi:

Periodi coperti da assicurazione senza l'effettivo versamento dei contributi, né da parte del lavoratore (dipendente e autonomo), né del datore di lavoro (ad esempio i periodi per malattia, maternità, ecc.).

Contributi volontari:

Contributi versati dai lavoratori (dipendenti e autonomi) con onere a proprio carico, per consentire a coloro che hanno cessato l'attività lavorativa di aumentare l'*anzianità contributiva* per raggiungere il diritto a pensione.

Contributo integrativo:

Contributo dovuto dagli iscritti agli albi professionali alle rispettive Casse previdenziali in relazione ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; il contributo è espresso in percentuale del volume d'affari.

Il contributo è dovuto anche dalle Associazioni/Società di Professionisti e dalle Società di Ingegneria.

Contributo integrativo minimo:

Importo minimo dovuto derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale del *contributo integrativo* ad un determinato livello minimo di volume d'affari.

Contributo soggettivo:

Contributo obbligatorio a carico degli iscritti alle Casse professionali e valido ai fini pensionistici, pari ad una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno dal professionista.

Contributo soggettivo minimo:

Importo dovuto in cifra fissa (e non espresso in misura percentuale) nel caso in cui il reddito sia inferiore ad un determinato ammontare.

Cumulo:

Disciplina della compatibilità-incompatibilità e cumulabilità-incumulabilità stabilita dalla legge tra la pensione e la retribuzione/reddito.

D

Dante causa:

In relazione alle *pensioni di reversibilità* e ai *superstiti*, il dante causa è l'assicurato o il pensionato che in caso di decesso dà origine a una o più pensioni che hanno come beneficiario il superstita (o i superstiti).

Decorrenza della pensione/prestazione:

Data dalla quale viene effettivamente erogata la prestazione.

Diritti acquisiti:

Normalmente si riferiscono alla garanzia riconosciuta dalla legge a non vedersi modificati i requisiti e/o la prestazione maturati in base alla normativa vigente ad una certa data, prima dell'introduzione di modifiche normative.

Dipendenza degli anziani (indice di):

Popolazione anziana (solitamente con età pari ad almeno 65 anni) come percentuale della *popolazione in età attiva* (solitamente con età compresa fra 15 e 64 anni).

Dipendenza dei giovani (indice di):

Popolazione in giovane età (solitamente con età compresa fra 0 e 19 anni) come percentuale della *popolazione in età attiva* (solitamente con età compresa fra 15 e 64 anni).

Dipendenza totale (indice di):

Popolazione in giovane età (0-19 anni) e popolazione anziana (65 anni e oltre) come percentuale della *popolazione in età attiva* (solitamente con età compresa fra 15 e 64 anni).

E

Età pensionabile:

Età anagrafica che, sulla base dei vari ordinamenti pensionistici, dà diritto alla *pensione di vecchiaia*.

F

Finestre:

Data di *decorrenza delle prestazioni*, differita rispetto alla *maturazione dei requisiti*.

Forza lavoro (v. Popolazione attiva)

G

Gestione Separata:

Gestione previdenziale istituita dall'1/1/1996 presso l'Inps dalla legge 335/1995 (riforma Dini).

I

Integrazione al minimo (v. Trattamento minimo della pensione)

Indennità di maternità:

Indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio.

Indicizzazione della pensione (v. Adeguamento della pensione)

IVS (Pensioni):

Pensioni di Invalidità, Vecchiaia, Superstiti.

L

Long Term Care (LTC):

Prestazioni socio-assistenziali di lunga durata per gli anziani non autosufficienti.

M

Maturazione dei diritti pensionistici (o dei requisiti):

Raggiungimento dei requisiti previsti dai vari ordinamenti pensionistici per accedere (aver diritto) alla pensione.

Montante contributivo:

Nel metodo di calcolo *contributivo*, si intende l'ammontare dei contributi accreditati e rivalutati.

Mortalità (tasso di):

Rapporto tra il numero dei decessi nell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.

N

Natalità (tasso di):

Rapporto tra il numero dei nati vivi dell'anno e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.

O

Oneri sociali:

Insieme dei versamenti obbligatori dovuti ai fini previdenziali e assistenziali ai rispettivi Enti/gestioni di appartenenza.

P

Pay-as-you go (v. Ripartizione)

Pensione:

Prestazione periodica e continuativa in denaro.

Pensionato:

Beneficiario di una o più pensioni.

Pensione di anzianità:

Pensione concessa prima del raggiungimento dell'*età pensionabile* richiesta per la *pensione di vecchiaia*, alla maturazione di determinati requisiti di *anzianità contributiva* ed età anagrafica.

Pensione di inabilità:

Pensione spettante a coloro che per infermità siano nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro ed abbiano determinati *requisiti* contributivi.

Pensione di invalidità (vedi anche Assegno di invalidità):

Prestazione, soggetta a revisione periodica (solitamente triennale), concessa in seguito a ridotta capacità lavorativa; è richiesta un'*anzianità contributiva* minima.

Nel sistema pubblico generale questa prestazione è definita *Assegno di invalidità*; in altri ordinamenti pensionistici (ad esempio quelli delle Casse professionali), è definita *Pensione di invalidità*.

Pensione di reversibilità:

Pensione spettante al superstite in caso di morte del pensionato.

Pensione di vecchiaia:

Pensione spettante a coloro che abbiano raggiunto l'*età pensionabile* e che risultino in possesso di *requisiti* contributivi minimi richiesti dai vari ordinamenti pensionistici.

Pensione diretta:

Pensione maturata sulla base dei contributi versati dal soggetto interessato (*pensione di vecchiaia, anzianità ed invalidità/inabilità*) ed erogata al medesimo.

Pensione indiretta:

Pensione spettante al superstite di un lavoratore che muore in attività di servizio senza essere titolare di alcuna pensione.

Pensioni ai superstiti:

Comprendono sia le *pensioni di reversibilità* sia le *pensioni indirette*.

Pensione minima:

Importo minimo di pensione che deve essere corrisposto al beneficiario, con conseguente adeguamento a questo importo se la pensione a calcolo è di importo inferiore.

Perequazione (v. Adeguamento della pensione)

Popolazione in età attiva:

Quota della popolazione totale in età lavorativa; solitamente si fa riferimento alla popolazione con età compresa fra 15 e 64 anni.

Popolazione attiva (o forza lavoro):

Comprende le persone, con età pari ad almeno 15 anni, che dichiarano di essere occupate o di essere in cerca di occupazione.

Prestazioni sociali:

Comprendono tutti i trasferimenti in denaro o in natura corrisposti a persone/famiglie da Enti/Istituzioni (pubbliche o private) senza contropartita equivalente e simultanea da parte del beneficiario.

Pro rata (metodo del):

Metodo che può essere utilizzato in relazione all'introduzione di modifiche che riguardano le modalità di calcolo della pensione. Si sostanzia nell'applicazione delle "vecchie regole" per le *anzianità contributive* maturate fino a una certa data (quella dell'introduzione della modifica normativa) e delle "nuove regole" per le *anzianità contributive* maturate successivamente alla data di introduzione della modifica normativa. Pertanto, la pensione è costituita da più quote calcolate in base a diverse normative.

R

Rendita vitalizia:

Prestazione periodica in denaro corrisposta per l'intera vita del beneficiario.

Retributivo (metodo di calcolo):

E' un metodo di calcolo della pensione che si basa su determinati parametri, riconducibili al *coefficiente di rendimento*, all'*anzianità contributiva*, alla *retribuzione/reddito pensionabile*.

Retribuzione (reddito) pensionabile:

Retribuzione presa a base di calcolo per la determinazione della pensione. Si tratta della media delle retribuzioni (redditi) percepite su un determinato arco temporale della carriera lavorativa o sull'intera carriera lavorativa (in base ai vari ordinamenti pensionistici).

Requisito:

Condizione di età anagrafica e/o *anzianità contributiva* necessarie per maturare il diritto ad una pensione.

Ricongiunzione periodi assicurativi:

Possibilità di riunire, a titolo oneroso, in un sole Ente/gestione i contributi versati in più Enti/gestioni pensionistiche, al fine di ottenere un'unica pensione.

Ripartizione (sistema a):

Sistema di finanziamento in cui i contributi versati dagli assicurati (attivi) sono utilizzati per pagare le rate (correnti) delle pensioni in essere.

Riscatto:

Facoltà concessa al lavoratore di coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa (corso di laurea, servizio militare, ecc.).

Riserva matematica:

Valore attuale medio della differenza fra flussi pensionistici e contributi attesi riferiti ad una stessa data.

Rivalutazione dei redditi:

Si tratta della rivalutazione dei redditi presi a riferimento per il calcolo della media reddituale (o *retribuzione/reddito pensionabile*) utilizzata per la determinazione dell'importo della pensione. La rivalutazione avviene secondo l'andamento dell'indice Istat (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati).

Rivalutazione delle pensioni (v. Adeguamento della pensione)

S

Supplemento di pensione

Prestazione pensionistica che viene riconosciuta (in alcune gestioni previdenziali), a coloro che dopo la pensione continuano l'attività lavorativa; il supplemento viene corrisposto periodicamente, dopo un certo numero di anni di lavoro in base ai vari ordinamenti pensionistici.

Speranza di vita alla nascita (o vita media):

Numero medio atteso di anni che restano da vivere ad un neonato.

Speranza di vita al pensionamento:

Numero medio atteso di anni che restano da vivere dal momento del pensionamento.

T

Tasso di sostituzione:

Rapporto percentuale fra la prima rata di pensione e ultimo reddito/retribuzione, percepito/a nell'anno immediatamente precedente il pensionamento.

Il Tasso di sostituzione **lordo** è calcolato considerando la pensione e il reddito (retribuzione) al lordo del prelievo fiscale.

Il Tasso di sostituzione **netto**, volto a fornire una misura del reddito disponibile effettivo del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella della quiescenza, si ottiene considerando la pensione e il reddito al netto del prelievo fiscale e, per il reddito, anche al netto della contribuzione.

Tasso interno di rendimento (TIR):

E' quel tasso che consente di uguagliare il valore dei flussi in uscita e quello dei flussi in entrata, valutati ad una stessa data.

Totalizzazione:

Istituto che consente di "sommare" gratuitamente i periodi contributivi maturati in diverse gestioni pensionistiche, con la finalità di ottenere un'unica pensione costituita da più quote, ciascuna a carico della singola gestione in relazione ai periodi di propria competenza.

Trattamento minimo di pensione (Inps):

Quando la pensione posta in pagamento è inferiore a un determinato ammontare minimo, l'importo della pensione a calcolo viene integrato. La misura di questa integrazione dipende dal livello del reddito del beneficiario.

GLOSSARIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A

Albo (delle forme pensionistiche complementari):

Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP cui le forme pensionistiche complementari devono obbligatoriamente essere iscritte per esercitare l'attività.

Anticipazione:

Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze dell'iscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze).

Attivo Netto:

Costituisce il valore del patrimonio del fondo pensione destinato all'erogazione delle prestazioni previste dallo *Statuto/Regolamento*.

Autorizzazione (all'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari):

Provvedimento con il quale la COVIP, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, consente l'esercizio dell'attività alle *forme pensionistiche complementari*.

B

Banca depositaria:

Banca munita di apposita autorizzazione della Banca d'Italia e distinta dai gestori finanziari, presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.

Benchmark:

Parametro di riferimento per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare. Il benchmark è un indice (o una composizione di indici di mercato) che sintetizza l'andamento del mercato (o dei mercati) in cui investe il fondo.

C

Capitale (v. Liquidazione in capitale)**Capitalizzazione (sistema a):**

Sistema tecnico finanziario in base al quale i contributi versati da ciascun iscritto vengono accumulati nel relativo conto individuale (di ciascun iscritto) e rivalutati in base al rendimento finanziario netto realizzato dal fondo pensione.

Commissione di gestione:

Commissioni applicate dai gestori finanziari dei fondi pensione per l'attività di gestione finanziaria.

Comunicazione periodica agli iscritti:

Documento che la forma pensionistica complementare invia con cadenza periodica (almeno annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sull'andamento della gestione complessiva e sull'ammontare della posizione individuale.

Conferimento del TFR:

Versamento del *TFR* maturando ad una *forma pensionistica complementare* mediante manifestazione di volontà esplicita o in modo tacito (v. silenzio assenso).

Conflitto di Interesse:

Un conflitto di interesse si viene a verificare ogni volta che un soggetto a cui compete una decisione si trova condizionato da altri interessi che non siano unicamente quelli del soggetto per il quale in quel momento svolge la sua funzione. Per i fondi pensione il conflitto di interesse è regolato dal decreto del ministero del Tesoro 703/96.

Contribuzione:

Versamento alle forme pensionistiche complementari di somme a carico dell'iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell'intero *TFR*.

Contribuzione definita (sistema a):

Sistema in cui (unitamente al principio della *capitalizzazione*) l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione finanziaria. Si differenzia dallo schema a *prestazione definita*. I *fondi pensione di nuova istituzione* ad oggi esistenti sono tutti a contribuzione definita.

COVIP: Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle *forme pensionistiche complementari*, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

D

Deducibilità:

Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle *forme pensionistiche complementari* si sottraggono dal reddito (fino a concorrenza di un determinato tetto) e diminuiscono pertanto l'imponibile fiscale.

Destinatari:

Categoria di lavoratori individuati in base all'appartenenza ad un comparto produttivo o ad una azienda o gruppo di aziende cui la *forma pensionistica complementare* si rivolge.

E

EET (modello di tassazione):

Regime di tassazione relativo alla previdenza complementare. Le tre lettere si riferiscono alle tre fasi della vita del fondo pensione, che possono essere interessate dall'imposizione: la fase del versamento dei contributi; la fase dell'investimento delle risorse da parte del fondo; la fase dell'erogazione della prestazione. Il modello EET (Exempt, Exempt, Taxed) significa: E=Esenzione dei contributi; E=Esenzione dei rendimenti; T=Tassazione delle prestazioni. Questo modello è adottato dai principali paesi, in cui la previdenza complementare vanta una lunga tradizione.

ETT (modello di tassazione):

Regime di tassazione relativo alla previdenza complementare. Le tre lettere si riferiscono alle tre fasi della vita del fondo pensione, che possono essere interessate dall'imposizione: la fase del versamento dei contributi; la fase dell'investimento delle risorse da parte del fondo; la fase dell'erogazione della prestazione. Il modello EET (Exempt, Taxed, Taxed) significa:

E=Esenzione dei contributi; T=Tassazione dei rendimenti; T=Tassazione delle prestazioni. Questo modello è adottato in Italia, anche se la tassazione dei rendimenti è agevolata.

F

Fondo pensione di nuova istituzione:

Fondi istituiti in data successiva al 15 novembre 1992 (in contrapposizione a *fondo pensione preesistente*).

Fondo pensione aperto:

Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.

Fondo pensione negoziale:

Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base all'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma).

Fondo pensione preesistente:

Forma pensionistica complementare già istituita alla data del 15 novembre 1992.

Fonti istitutive:

Atti e soggetti che possono istituire le *forme pensionistiche complementari* (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), quali *fondi pensione negoziali, aperti o forme pensionistiche individuali*.

Forme pensionistiche complementari:

Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello obbligatorio, attuate mediante i *fondi pensione negoziali*, i *fondi pensione aperti* e le *forme pensionistiche individuali* di tipo assicurativo.

Forme pensionistiche individuali (v. Piani individuali pensionistici)

G

Gestione delle risorse:

Investimento dei contributi versati alla *forma pensionistica complementare* (attraverso gestori specializzati) secondo determinate regole fissate dall'ordinamento.

I

Iscritti:

Aderenti alle *forme pensionistiche complementari*. Sono "vecchi iscritti" coloro che si erano iscritti ad una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 124/1993); sono "nuovi iscritti" gli aderenti ad una forma pensionistica complementare dal 29 aprile 1993 in poi.

L

Liquidazione in capitale:

Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla *forma pensionistica complementare* alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni (v. anche Prestazioni).

M

Monocomparto:

Forme pensionistiche complementari che prevedono un'unica linea o comparto d'investimento.

Montante finale:

Ammontare della *posizione individuale* accumulata al momento del pensionamento, da convertire in *rendita* e/o in *capitale*.

Multicomparto:

Forme pensionistiche complementari che prevedono varie linee o comparti d'investimento, con diversi profili di rischio.

N

Nota informativa:

Documento che la forma pensionistica complementare è tenuta a predisporre per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni necessarie a consentire una scelta consapevole dell'interessato.

P

Piani individuali pensionistici, Pip:

Forma pensionistica complementare istituita mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale su iniziativa individuale.

Portabilità:

Possibilità di trasferire la *posizione individuale* da una *forma pensionistica complementare* ad un'altra (decorsi due anni dall'iscrizione).

Posizione individuale:

Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione finanziaria, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.

Premorienza:

Decesso dell'iscritto prima del pensionamento, che dà luogo alla liquidazione della *posizione individuale* in favore degli eredi dell'iscritto o degli altri beneficiari designati dallo stesso.

Prestazione:

Trattamento corrisposto dalla *forma pensionistica complementare* alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto, in presenza di almeno cinque anni di partecipazione alle *forme pensionistiche complementari*. La prestazione può essere percepita in forma di *rendita* oppure parte in *rendita* e parte in *capitale* (di regola, fino al massimo del 50% del *montante finale* accumulato). Se la *rendita* derivante dalla conversione di almeno il 70% del *montante finale* è inferiore al 50% dell'*assegno sociale*, la prestazione può essere fruita interamente in *capitale*.

Prestazione definita (sistema a):

Sistema in cui l'ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri; non risulta strettamente collegato all'ammontare dei contributi versati e non dipende dall'andamento della gestione finanziaria. Questo meccanismo è al momento adottato da alcuni fondi preesistenti (v. fondi pensione preesistenti), mentre i nuovi fondi (v. fondi di nuova istituzione) ad oggi esistenti sono tutti a *contribuzione definita*. In base all'attuale normativa, il sistema a prestazione definita può essere adottato dai fondi pensione per lavoratori autonomi e liberi professionisti, mentre i fondi per lavoratori dipendenti possono essere solo a *contribuzione definita*.

Previdenza complementare:

Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

R

Regolamento:

Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione aperti e delle forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo (Piani individuali pensionistici) sottoposto all'approvazione della COVIP.

Rendimento:

Risultato che deriva dalla gestione delle risorse finanziarie del fondo pensione.

Rendita:

Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti di pensionamento, il cui ammontare dipende dal *montante finale* (v. anche Prestazione).

Requisiti di onorabilità e professionalità:

Requisiti di integrità morale e di esperienza professionale previsti dalle norme che devono essere posseduti dai componenti gli organi di amministrazione e controllo e dal responsabile delle *forme pensionistiche complementari*.

Riscatto totale:

Restituzione dell'intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli *Statuti* e nei *Regolamenti*.

Riscatto parziale:

Restituzione parziale nella misura del 50% della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

S

Service amministrativo:

Soggetto che fornisce ai fondi pensione il servizio di gestione delle attività amministrative.

Silenzio-assenso:

Modalità di adesione tacita ad una *forma pensionistica complementare* mediante *conferimento del TFR* maturando (in base al nuovo quadro normativo introdotto dal 2007 dal decreto legislativo 252/2005).

Statuto:

Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali sottoposto all'approvazione della *COVIP*.

T

Trasferimento (della posizione individuale):

Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (v. Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.

Trattamento di fine rapporto (TFR):

Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.

V

Valorizzazione (giorno di):

E' il giorno nel quale viene effettuato il calcolo del valore del patrimonio di un fondo pensione e conseguentemente delle quote in cui è suddiviso. La *COVIP* ha stabilito che il patrimonio di un fondo pensione debba essere valorizzato almeno una volta al mese. Il giorno di valorizzazione corrisponde di solito con l'ultimo giorno del mese.